



UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
“Normativa d’Ateneo, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza”
Ufficio Modifiche alla Normativa d’Ateneo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE “FUNCTIONAL FOODS AND PET THERAPY (FOODPET)” (Emanato con D.R. 11 settembre 2015, n. 1427)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento contiene le norme di funzionamento del Centro di Ricerca Interdipartimentale “Functional Foods and Pet Therapy (FOODPET)”, di seguito Centro, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, adunanza del 31 luglio 2015, ed attivato con D.R. 1427 dell’11/9/2015.

Art. 2

Finalità

1. Il Centro persegue la realizzazione di un *Campo Sperimentale* per la realizzazione di un “Allevamento di mammiferi per finalità nutrizionali e terapeutiche in un campo sperimentale funzionalizzato con impianti di ulivo e bergamotto per la produzione di nutraceutici per l’alimentazione animale e umana”.

Art. 3

Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:

- a) Il Direttore della Ricerca
- b) Il Consiglio Scientifico

Art. 4

Il Direttore della Ricerca

1. Il Direttore della ricerca è nominato dal Rettore, tra i professori e i ricercatori in servizio presso l’Università della Calabria, membri dei Dipartimenti promotori dell’istituzione del Centro, su proposta degli stessi Dipartimenti.
2. Il Direttore della Ricerca presiede il Consiglio Scientifico, rappresenta ed è Responsabile del Centro, predisponde entro la fine di ogni anno un rapporto sulle attività svolte dal Centro e ne invia copia ai Direttori dei Dipartimenti interessati, al Rettore e al Nucleo di Valutazione.
3. Il Direttore della Ricerca dura in carica cinque anni.
4. Il Direttore della Ricerca può essere rimosso dall’incarico su iniziativa obbligatoria del Rettore dietro parere motivato del Consiglio Scientifico.

Art. 5

Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è costituito da un rappresentante designato da ciascuno dei Dipartimenti che partecipano al Centro.
2. Il Consiglio Scientifico coordina e vigila sulle attività del Centro medesimo.
3. I membri del Consiglio Scientifico durano in carica cinque anni.
4. I membri del Consiglio Scientifico possono essere rimossi con delibere dei Dipartimenti che li hanno nominati.



Art. 6

Convocazioni del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico si riunisce con cadenza mensile su convocazione del Direttore della Ricerca, il quale all'uopo fissa l'ordine del giorno delle sedute.
2. La convocazione è inviata ai singoli componenti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza, nei quali la convocazione può essere effettuata con preavviso di 24 ore e con qualunque mezzo riesca a raggiungere gli interessati.
3. Il Consiglio Scientifico è inoltre convocato entro quindici giorni quando almeno la metà dei suoi componenti ne faccia richiesta, inviando al Direttore della Ricerca un elenco dei punti da porre all'ordine del giorno.
4. Alle sedute del Consiglio Scientifico possono partecipare, a solo titolo consultivo, i rappresentanti degli enti che aderiranno alle iniziative del Centro.

Art. 7

Validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è validamente costituito quando:
 - tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
 - partecipi alle riunioni almeno la maggioranza dei componenti, tenuto conto degli assenti giustificati e comunque in numero non inferiore a tre.
2. Sull'orario fissato per l'inizio della riunione è consentita una tolleranza non superiore a trenta minuti.
3. Il Direttore della Ricerca presiede le adunanze.
4. Le deliberazioni sono adottate all'unanimità o a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore della Ricerca.
5. Su proposta del Direttore della Ricerca, il Consiglio Scientifico può disporre audizioni conoscitive di soggetti interni ed esterni all'Università, per ottenere informazioni rilevanti per le proprie determinazioni.

Art. 8

Verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Scientifico

1. Di ogni seduta del Consiglio Scientifico viene redatto verbale che viene approvato nella seduta successiva, ovvero, ove necessario, seduta stante.
2. Il verbale è sottoscritto dal Direttore della Ricerca e da uno dei componenti del Consiglio Scientifico, che all'occorrenza assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 9

Autonomia amministrativa del Centro

1. Ai sensi dell'articolo 3.1, comma 2, dello Statuto, il Centro non ha autonomia amministrativa.

Art. 10

Gestione amministrativo-contabile del Centro

1. Il Centro ha sede amministrativa e contabile presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore della Ricerca.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste e in conformità alle norme vigenti.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati è l'Università della Calabria.

Art. 12



Modifica del Regolamento

1. Eventuali proposte di modifica del Regolamento sono deliberate dal Consiglio Scientifico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 13

Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme statutarie e degli altri regolamenti dell'Ateneo.